



**COMUNE DI GIARDINELLO**  
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 17.04.2024

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili che si svolgono nel territorio del Comune di Giardinello presso gli immobili di proprietà comunale o privata o comunque di soggetti terzi, dichiarati Uffici dello Stato Civile ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile n. 396/2000.
2. Il presente Regolamento reca disposizioni per garantire che l'esercizio della funzione amministrativa della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili avvenga nel rispetto dei principi garantiti dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., dagli artt. 106 e seguenti del Titolo VI, Capo III, Sezione IV del C.C., dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, recante l'Ordinamento dello Stato Civile e dalla L. 20.5.2016, n. 76, di disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

## **ART. 2 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Le celebrazioni di matrimoni e la costituzione di unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nella funzione di Ufficiale di Stato Civile e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del DPR n. 396/2000.
2. Il Sindaco può delegare, con apposito atto, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato ed ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1 del d.p.r. n. 396/2000.
3. Qualora gli interessati intendano far celebrare il rito civile ad un/a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni lavorativi rispetto alla data di celebrazione già comunicata agli uffici comunali. Inoltre i nubendi/parti civili devono consegnare almeno, 15 (quindici) giorni prima della celebrazione, le copie fotostatiche dei documenti di identità dei testimoni, del celebrante scelto dai nubendi/parti civili e nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la celebrazione, anche la copia fotostatica del documento d'identità del medesimo.
4. Il rito civile non può essere celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile quando egli medesimo, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta di qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.
5. Il cittadino individuato quale Ufficiale di Stato civile-celebrante dovrà produrre atto di accettazione espressa e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 dell'Ordinamento dello Stato Civile. La delegazione sindacale alla celebrazione del rito civile diviene efficace all'esito positivo delle verifiche istruttorie effettuate dagli uffici comunali dello stato civile.
6. Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile dovrà garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.
7. Il celebrante dovrà indossare la fascia tricolore di cui all'art. 70 del d.p.r. n. 396/2000, da portarsi a tracolla. Dal momento dell'arrivo presso la sede ove si svolgerà il rito civile e fino al suo allontanamento, il celebrante non potrà ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

## **ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente:

- nella Sala Consiliare ed in tutte le sedi individuate dalla Giunta Comunale (previo pagamento di apposita tariffa).
2. L'utilizzo del luogo individuato per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili potrà avvenire compatibilmente con gli altri utilizzi istituzionali dei medesimi.
  3. La Giunta Comunale, può disporre che la celebrazione del rito civile avvenga fuori dall'orario di servizio e/o in sale o strutture pubbliche e private, tassativamente individuate dall'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 396/2000.
  4. I matrimoni e le unioni civili possono avvenire anche nell'Ufficio di Stato Civile unicamente in orario in cui l'ufficio risulta essere aperto al pubblico, in orario di servizio e alla presenza dei soli testimoni.
  5. Per quanto concerne le celebrazioni da effettuarsi presso le strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico poste al di fuori della Casa Comunale (le quali, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07.06.2007 avente ad oggetto: "Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale", la successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28.02.2014 "Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale", nonché ai sensi del parere reso dall'Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014, sono riconosciute come sedi idonee a tale scopo) queste ultime sono individuate a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica e accreditate come "sede distaccata di Ufficio di Stato Civile" mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.
  6. In tutte le sedi che saranno istituite sul territorio comunale, i matrimoni dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della sua destinazione a sede comunale.

#### **ART. 4 - ORARIO DI CELEBRAZIONE**

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, da lunedì al venerdì nella seguente fascia oraria: ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 nella sola giornata del lunedì.
2. Non si possono celebrare matrimoni/unioni civili durante nelle seguenti giornate:
  - 1 e 6 Gennaio;
  - la domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
  - 25 Aprile;
  - 1° Maggio;
  - 2 Giugno ;
  - Festa del Santo Patrono;
  - 15 Agosto;
  - 1 e 2 Novembre;
  - 8 Dicembre;
  - Natale e Santo Stefano;
  - 31 Dicembre.
3. La celebrazione dei matrimoni/unioni civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedente alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo

#### **ART. 5 – TARIFFE**

1. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni saranno determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. f) e 48 TUEL, che provvederà al successivo aggiornamento annuale delle medesime, intendendosi confermate le tariffe in vigore qualora non vi provveda.
2. Alla Giunta Comunale è demandato il compito di stabilire le tariffe da corrispondere da parte dei nubendi/parti civili a favore della municipalità per la celebrazione dei

matrimoni e delle unioni civili presso i luoghi di cui al comma 1 e al comma 2, sia all'interno degli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, sia oltre i medesimi.

3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso: • il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio; • il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (tale elenco viene indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo): utilizzo e allestimento della sala, sedie (per i nubendi/parti civili e i testimoni), spese gestionali, riscaldamento, ecc.).

#### **ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri uffici comunali.
2. La visita dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti in orari aperti al pubblico.
3. La richiesta, redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio competente, relativa all'uso dei luoghi e ai servizi richiesti deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data della celebrazione. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto. La tariffa dovuta deve essere versata entro 10 gg. dall'ottenimento del provvedimento di concessione. L'amministrazione Comunale, qualora si verifichi l'impossibilità di utilizzare il luogo prescelto, si riserva di individuare altri luoghi, all'interno della Casa Comunale, per garantire la celebrazione del matrimonio.
4. La pratica per la concessione verrà seguita dal dipendente comunale addetto all'Ufficio di Stato Civile che dovrà espletare la seguente procedura: - verificare i dati; - accertare la disponibilità dei luoghi; - prenotare l'immobile; - consegnare agli interessati il provvedimento di concessione; - individuare l'unità del personale comunale addetto all'allestimento degli spazi. Qualora si sovrappongano più richieste verrà esperito un tentativo di accordo fra i richiedenti; in mancanza di tale accordo si procederà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.
5. Non è previsto alcun rimborso qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
6. Nel caso i nubendi/parti civili, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri che non comprendono la lingua italiana, potranno avvalersi di un interprete (come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000), al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di stato civile con documento d'identificazione in corso di validità e sottoscrivere apposito verbale di nomina.
7. Qualora venga prescelta per la celebrazione una Struttura privata, l'istanza deve essere redatta e sottoscritta anche dal relativo proprietario/possessore/gestore.

#### **ART. 7 - MATRIMONIO SU DELEGA**

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli istanti dovranno inoltrare preventiva richiesta per la celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di stato civile con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio sarà celebrato nel rispetto e nei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune, i nubendi/parti civili dovranno produrre almeno nei 10 giorni antecedenti la data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
  - a. delega del Comune di residenza;
  - b. fotocopia dei propri documenti d'identità;

- c. fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- d. indicazione del regime patrimoniale.

### **ART. 8 - MATRIMONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.)**

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede Comunale è disciplinata esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.
2. Qualora uno degli sposi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro 6 impedimento giustificato, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono quattro testimoni.
3. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.
4. Per le celebrazioni in strutture private, individuate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale e che successivamente hanno stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo della sala messa a disposizione per la celebrazione del rito civile, deve essere contattato l'ufficiale di Stato Civile prima di procedere alla prenotazione della struttura richiesta dai nubendi/parti civili per la celebrazione al fine di verificare la disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile per il giorno e l'orario richiesto. A tale riguardo, i nubendi compileranno un apposito modulo di prenotazione della sala consiliare o di altro luogo posto al di fuori della sala comunale. Per quanto concerne, invece, gli accordi relativi all'allestimento, alle pulizie della sala e altre esigenze di carattere logistico organizzativo inerenti la cerimonia, i nubendi/parti civili provvederanno ad interpellare direttamente la struttura.

### **ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DI SALE E STRUTTURE DEPUTATE ALLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI**

1. Con provvedimento assunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.p.r. n. 396/2000 recante l'Ordinamento dello Stato Civile, la Giunta Comunale può istituire uno o più uffici separati di stato civile, in immobili sia pubblici che privati, per l'esercizio limitato alla funzione della celebrazione di matrimoni ed unioni civili.
2. Le celebrazioni richieste nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato per l'intera giornata, potranno avvenire, escludendo gli uffici di Stato Civile e Sala Sindaco, secondo le tariffe vigenti.

### **ART 10 – REQUISITI DELLE STRUTTURE PRIVATE O PUBBLICHE**

1. I siti, per essere considerati di interesse e istituzionalmente idonei alla celebrazione di cerimonie, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
  - a) essere situati nel territorio del comune di Giardinello;
  - b) qualora fossero costituiti da uno spazio aperto, essere necessariamente dotati in loco di un edificio legato da vincolo pertinenziale, dove istituire l'Ufficio dello Stato Civile di cui all'art. 106 del codice civile e delle direttive emanate con circolari ministeriali;
  - c) essere agibili in base alle vigenti disposizioni normative;
  - d) avere caratteristiche tali da poter ospitare in via immediata la celebrazione dei matrimoni, e delle unioni civili, senza necessità di autorizzazioni, nulla osta e senza dover realizzare opere strutturali o infrastrutturali per le quali l'istituzione della sala per cerimonie non costituisce e non può costituire in alcun modo autorizzazione o titolo abilitativo per l'esecuzione di opere, interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso, restando

fermo, a tal fine, quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dalle relative procedure.

## **ARTICOLO 11 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA**

1. La proposta per l'istituzione di nuove sale per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili può essere presentata da soggetti pubblici e privati purché proprietari dei beni immobili a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata.

## **ARTICOLO 12 – VINCOLO DI DESTINAZIONE**

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di cerimonie, di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Giardinello, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo.

2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni e delle unioni civili.

3. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o una parte del medesimo – alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, solo in determinati giorni della settimana o del mese, purché tale destinazione abbia carattere duraturo e comunque non occasionale.

4. Gli orari per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, distinti per le giornate feriali, prefestive e festive, fermi restando i limiti già indicati dal vigente regolamento per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili, sono stabiliti nelle apposite convenzioni sottoscritte tra il Comune di Giardinello ed i proprietari dei siti ritenuti idonei per l'istituzione di uffici separati di Stato Civile ai sensi del presente Regolamento.

5. È fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito, allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.

## **ART. 13 – ESAME DELLE DOMANDE**

1. Le domande presentate sia da parte di soggetti privati che pubblici, saranno valutate da personale del Settore Tecnico per la necessaria verifica.
2. L'eventuale istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile sarà preceduta anche da un sopralluogo del personale dell'Ufficio di Stato Civile, accompagnato da un incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nel caso di valutazione negativa, l'Amministrazione comunica al partecipante tale esito, corredato delle relative motivazioni e tale comunicazione costituisce provvedimento di rigetto dell'istanza.

## **ART. 14 - STIPULA DELLE CONVENZIONI**

1. In caso di accoglimento favorevole delle domande, i rapporti tra il Comune di Giardinello ed i soggetti proprietari di immobili ritenuti idonei per cerimonie, saranno regolati da apposite convenzioni (contratto di comodato d'uso, contratto di locazione, usufrutto etc.) approvate dalla Giunta Comunale.
2. La deliberazione di Giunta Comunale di istituzione disciplina tutti i conseguenti aspetti organizzativi ed economici, ivi compresa la tariffa che i nubendi devono corrispondere per la celebrazione, prevedendo la destinazione dei corrispettivi, al netto delle spese per

il personale impegnato nelle celebrazioni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sito di riferimento, al fine di preservarne lo stato di conservazione e garantire il mantenimento dell'interesse per le future celebrazioni.

#### **ART. 15 – AFFIDAMENTO DELLA SALA**

1. Ai nubendi/parti unione civile è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione previo accordo scritto con il Responsabile del Servizio e/o Capo del Cerimoniale ove nominato.
2. Al termine della cerimonia è fatto loro obbligo di provvedere tempestivamente a far risistemare la sala (e in generale il luogo interessato dalla celebrazione) così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione. Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno o all'esterno delle sale entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione del matrimonio/unione civile.

#### **ART. 16 PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio/unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.
2. A garanzia di quanto sopra stabilito i richiedenti dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di Giardinello con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell'Ente. E' fatto divieto di spargere riso, confetti, coriandoli o altro all'interno delle strutture comunali utilizzati per la cerimonia.

#### **ART. 17 CONTEGNO DEGLI ASTANTI E ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DELLE SALE**

1. Tutte le persone interessate al celebrando matrimonio/unione civile dovranno tenere fin dal momento dell'ingresso nelle sedi individuate come luoghi per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili e fino alla conclusione del rito, ivi compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti che rechino disturbo agli ambienti di lavoro.
2. Il personale incaricato a svolgere servizio di sorveglianza specifica richiamerà quanti non osservino le regole comportamentali di cui al precedente comma, con facoltà di richiedere l'intervento di agenti di Polizia municipale ove reputi necessario l'allontanamento dai locali di soggetti che, sebbene diffidati, continuino a turbare la "serenità"

#### **ART. 18 MATRIMONIO/UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

Nel caso i nubendi/parti delle unioni civili o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere nubendi/parti delle unioni civili stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento. Nel caso in cui i nubendi/parti delle unioni civili, o

uno di essi siano sordi possono avvalersi di un interprete della lingua dei segni a cui provvederanno gli stessi.

### **ART. 19 - CONTENUTO DELLE CONVENZIONI**

1. L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto privato o pubblico titolare del sito per le cerimonie, ha la durata di 5 anni, senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data di stipula.
2. L'atto convenzionale deve prevedere:
  - la durata del rapporto tra le parti;
  - i giorni e gli orari di utilizzo degli spazi per le celebrazioni;
  - le tariffe applicate per le cerimonie;
  - la modalità di presentazione delle domande da parte dei nubendi/parti civili per l'utilizzo del sito;
  - la competenza per la gestione e l'organizzazione delle cerimonie, fermo restando l'intervento di un ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giardinello oltre al "celebrante" qualora diverso dal personale dipendente dell'Ente già delegato durante la cerimonia;
  - l'onere di corrispondere il diritto per la celebrazione del matrimonio direttamente alla proprietà del sito prescelto;
  - l'esclusione dell'intervento dell'Ufficiale di Stato Civile e del Comune di Giardinello da qualsiasi attività di organizzazione della cerimonia che deve essere, pertanto, ad esclusivo carico del soggetto privato o pubblico proprietario del sito;
  - le modalità di utilizzo e le eventuali prescrizioni della/e sala/e o comunque degli spazi individuati quali sedi per la cerimonia;
  - le modalità ed i termini di pagamento delle tariffe a favore del Comune di Giardinello;
  - l'eventuale modalità di rimborso alle parti della cerimonia, nel caso in cui i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al gestore del sito; l'espresso esonero del celebrante e dell'Ufficiale di Stato Civile presenti alle cerimonie per eventuali danni a strutture ed arredi presenti nel sito di celebrazione;
  - la clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato nonché una specifica clausola di recesso, in favore del Comune di Giardinello, esercitabile in ogni momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza preavviso, penalità, rimborsi e risarcimenti di alcun genere. Analoga clausola di recesso per gravi motivi è inserita in favore del soggetto privato/pubblico, con preavviso di almeno due mesi.

### **ART. 20 - TRATTAMENTO DATI**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari per lo svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - D.Lgs. n. 196/2003).

### **ART. 21 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
  - il codice civile;
  - il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
  - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
  - lo Statuto comunale;
  - L.O.R.EE.LL..

## **ART. 22 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione secondo quanto stabilito dall'art.3, comma 8, del vigente Statuto comunale.